

Autorità Portuale di Bari

DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE

N. 6 del 1° luglio 2009

Oggetto: Revoca della gara per l'affidamento del servizio di regolazione, anche motorizzata, del traffico veicolare all'interno delle aree portuali di Bari, servizi di bus navetta e monitoraggio delle banchine pubbliche e delle aree comuni, indetta con Deliberazione del Comitato Portuale n. 9 del 6 giugno 2008, anche ai fini dell'applicazione del programma nazionale di sicurezza marittima contro eventuali azioni illecite internazionali.

IL COMITATO PORTUALE

Validamente costituito:

| | presente | assente | favorevole | contrario | astenuato |
|---|----------|---------|------------|-----------|-----------|
| Sig. Francesco Mariani – Presidente | * | | * | | |
| C.A. (CP) Salvatore Giuffrè – Comandante Capitaneria di Porto | | * | | | |
| dott. Vito Leccese – delegato dal Sindaco di Bari | * | | * | | |
| Ass. Mario Loizzo – delegato dal Presidente della Regione | * | | * | | |
| Prof. Francesco Schittulli – Presidente della Provincia | | * | | | |
| dott. Vincenzo Posa – delegato dal Presidente della C.C.I.A. | * | | * | | |
| Dott. Francesco Ventola – Presidente della Provincia BAT | | * | | | |
| Ing. Ernesto Bernardini – delegato dal Sindaco di Barletta | * | | * | | |
| dott. Emilio Romani – Sindaco di Monopoli | * | | * | | |
| Ing. Gaetano Maggi – Dirigente Genio Civile OO.MM. | * | | * | | |
| Dott. Giulio Planera – Dirigente Circostrizione doganale | | * | | | |
| T.V. (CP) Gianluca Massaro – Comandante del porto di Monopoli | * | | * | | |
| T.V. (CP) Giuseppe Stola – Comandante del porto di Barletta | * | | * | | |
| Ing. Franco Petruzzi – rappresentante imprese ferroviarie | | * | | | |
| Dott. Luigi Morfini – rappresentante armatori | * | | * | | |
| Sig. Antonio Prisco – rappresentante agenti marittimi | | * | | | |
| Sig. Bruno Milella – rappresentante spedizionieri | * | | * | | |
| Dott. Lorenzo De Fronzo – rappresentante autotrasportatori | * | | * | | |
| Gr. Uff. Pasquale Divella – rappresentante industriali | * | | * | | |
| Sig. Francesco Di Benedetto – rappresentante imprenditori | | * | | | |
| Sig. Ernesto D'Addario – rappresentante lavoratori | * | | * | | |
| Sig. Pasquale Campanile – rappresentante lavoratori | * | | * | | |
| Sig. Michele Gelao –rappresentante lavoratori | * | | * | | |
| Sig. Claudio Di Benedetto – rappresentante lavoratori | * | | * | | |
| Sig. Luigi Verdoscia – rappresentante lavoratori | * | | * | | |
| Dott. Sabino Milella – rappresentante lavoratori | * | | * | | |
| | 19 | 7 | 19 | | |

PREMESSO che:

- in conformità della deliberazione del presidente n.116 del 31 dicembre 2001, con apposita convenzione furono affidati alla Multiservizi Portuali s.c.a.r.l. il servizio di assistenza motorizzata al traffico veicolare, bus navetta e di monitoraggio delle banchine della darsena di Levante ai fini di security con scadenza, più volte rinnovata, in ultimo, con delibera del

presidente n.62 del 30 giugno 2008, sino all'affidamento del servizio mediante gara pubblica;

- in dipendenza della deliberazione n.9 del 06 giugno 2008 del Comitato portuale di Bari, veniva indetta una gara, nelle forma della procedura ristretta in ambito comunitario e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio in oggetto;
- con deliberazione n.84 in data 11 luglio 2008, non essendo stato possibile effettuare un confronto tra più soggetti, si procedeva a dichiarare "deserta" la gara per effetto dell'esclusione delle ditte "Aldo Tarricone srl" e "Consorzio stabile "SME IMPIANTI", in quanto i predetti concorrenti, in base alla documentazione prodotta, erano risultati carenti dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura concorsuale;
- in data 12 novembre 2008 la "Aldo Tarricone srl" notificava ricorso al T.A.R. Puglia – Bari, chiedendo l'annullamento del provvedimento di esclusione stante la mancanza di richiesta di chiarimenti sul contenuto dei documenti presentati e la oggettiva incongruenza tra la data della citata deliberazione n.84 e il termine di presentazione delle domande di partecipazione;
- con delibera n.117 del 13 novembre 2008, si è proceduto ad annullare in via di autotutela la citata deliberazione del Presidente n.84 per errore materiale datata l'11 luglio 2008, procedendo, pertanto alla richiesta di ulteriori chiarimenti e/o documenti alle ditte partecipanti, al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti per la pre-qualificazione;
- facendo seguito a tale richiesta, la TARRICONE, con nota pervenuta in data 19 dicembre 2008, ha prodotto la documentazione elencata nella suddetta nota;
- da tali documenti è risultato evidente che, contrariamente a quanto riportato nella dichiarazione sostitutiva trasmessa con la nota del 24 novembre 2008, la TARRICONE S.r.l. non risulta affidataria di "*servizi di regolazione del traffico veicolare e monitoraggio di aree comuni (anche motorizzata)*" - meno che mai in ambito portuale - in quanto di tali presunti servizi non vi è traccia alcuna nella documentazione prodotta innanzi elencata;
- sulla base di tale motivazione l'Autorità portuale, con foglio prot. n. 15 in data 5 gennaio 2009 ha comunicato l'esclusione della Società ricorrente dalla fase di pre-qualifica della procedura di gara per mancanza della capacità tecnica richiesta dal bando di gara relativa ai servizi svolti nel settore oggetto dell'appalto;
- anche tale determinazione è stata impugnata dalla TARRICONE con motivi aggiunti notificato in data 6.2.2009 e, all'esito della udienza in camera di consiglio svoltasi il 12.2.2009, il TAR Puglia Bari Sez. I ha accolto la istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati anche sulla base del documento depositato nel corso della suddetta udienza dal difensore della ricorrente (nota dell'ASL BA dell'11.02.2009);
- secondo il parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, la decisione del giudice amministrativo di *prime cure* appariva meritevole di impugnazione in quanto è di tutta evidenza che i contratti esibiti dalla TARRICONE non hanno nulla a che vedere con l'oggetto dell'appalto, riguardando operazioni di security che esulano da quanto richiesto dal bando;
- inoltre, sempre secondo l'Avvocatura distrettuale dello Stato, il documento menzionato nell'ordinanza, appariva insignificante: non solo non consiste in un contratto separato, ma quanto ivi descritto è un servizio meramente accessorio e conseguente ai contratti depositati;
- alla stregua delle sopra esposte considerazioni e considerato che la dichiarazione prodotta dalla TARRICONE appare quanto mai generica non fondata né riscontrabile nella documentazione contrattuale e non costituisce affatto una certificazione di espletamento di quei servizi contemplati dal bando di gara, l'Autorità portuale ha chiesto all'Avvocatura Generale dello Stato di impugnare l'ordinanza cautelare adottata dal giudice amministrativo di primo grado;
- giusta comunicazione in data 10 aprile 2009, l'Avvocatura Generale dello Stato ha reso noto di aver proposto appello al Consiglio di Stato avverso la citata ordinanza del TAR Puglia n.92/2009;

- con ordinanza n.2360/09 in data 12 maggio 2009 prot. n. 7038, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha provveduto a respingere l'appello proposto dall'Autorità portuale di Bari per l'annullamento della richiamata ordinanza del TAR Puglia n.92/2009(ricorso n. 3342/2009);
- con ordinanza n.2388/09 in data 12 maggio 2009 prot. n. 7030, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha provveduto a respingere l'appello (ricorso n. 3588/2009) proposto dalla TARRICONE avverso la predetta Ordinanza del TAR Puglia nella parte in cui non aveva ritenuto che dovesse essere esclusa dalla gara la Soc. Cooperativa Multiservizi portuali, ribadendo i principi della discrezionalità della stazione appaltante nel fissare il contenuto delle prestazioni e i requisiti di partecipazione, ed evidenziando che il contenuto delle prestazioni oggetto del contratto non riguardavano solo la vigilanza nel porto ma anche la regolazione del traffico e la conseguente congruenza dei requisiti di capacità tecnica prescritti rispetto all'oggetto delle prestazioni;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento CE n. 725/04, in data 31 marzo 2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al "Miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali";

VISTO il Programma Nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali azioni illecite internazionali" approvato dal C.I.S.M. in data 26.04.2007 con riguardo alle c.d. "Port facilities"

VISTO il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 203 "Attuazione della Direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti;

CONSIDERATO che, nel corso di svolgimento del contenzioso richiamato in premessa, a seguito della ultimazione dei lavori di realizzazione della Darsena di Ponente, si sono determinate modificazioni sostanziali relative agli aspetti infrastrutturali delle banchine e dei piazzali della Darsena stessa, che hanno determinato una nuova configurazione dell'impianto portuale del "Molo di Ridosso e Darsena di Ponente" per l'ormeggio di navi passeggeri da crociera e navi traghetto passeggeri. A ciò è seguito un diverso assetto della recinzione perimetrale a delimitazione delle aree ristrette della Port Facility, in attuazione dei punti 15.4 e 15.6 della parte A dell'ISPS CODE, rendendo opportuno riesaminare la valutazione dei rischi delle Port Facility in questione (si veda, fra l'altro, Decreto n.38 in data 1° aprile 2009 della Capitaneria di Porto di Bari);

VISTO il Decreto della Capitaneria di Porto di Bari n. 08/09, in data 10 febbraio 2009, con cui si è provveduto ad approvare la "valutazione di Sicurezza" del Porto di Bari relativa all'accosto di navi da passeggeri presso le c.d. "Port Facilities": Molo San Vito, Molo di Ridosso e Banchina Deposito Franco, esistenti nel Porto di Bari;

VISTO il Decreto della Capitaneria di Porto di Bari n. 44/09, in data 4 maggio 2009, con cui si è provveduto ad approvare il nuovo "Piano di Sicurezza" del Porto di Bari relativa alle le c.d. "Port Facilities": Molo San Vito, Molo di Ridosso e Banchina Deposito Franco, a seguito dell'ultimazione dei lavori di realizzazione di piazzali e banchine sulla Darsena di Ponente;

CONSIDERATO che alla stregua dei menzionati provvedimenti dell'Autorità marittima, che è l'Autorità designata a garantire l'applicazione ed il rispetto delle norme previste dall'ISPS Code, è sopravvenuta la necessità di aggiornare il capitolato speciale d'appalto, elaborato in precedenza, in relazione e nel rispetto delle nuove esigenze emerse a seguito della revisione dei piani di Security del Porto di Bari, di cui al "Programma Nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali azioni illecite internazionali" con riguardo alle c.d."Port Facilities", al fine di rispondere alle reali ed attuali esigenze operative del Porto di Bari;

CONSIDERATO che il complesso delle circostanze anzidette ossia il riassetto del Porto, il riesame dei rischi relativi agli impianti portuali e le conseguenti variazioni occorse ai Piani di

Security, hanno determinato un mutamento della situazione di fatto rendendo obbligatoria una "nuova" valutazione dell'originario interesse pubblico da soddisfare, con l'evidenza che la gara precedentemente indetta con Deliberazione del Comitato Portuale n. 9 del 6 giugno 2008, si è rivelata inidonea, non rispondente alle reali esigenze operative e dunque meritevole di revoca;

RITENUTO peraltro che sulla base delle anzidette circostanze sopravvenute, risulta doveroso procedere all'indizione di una nuova gara che sia realmente in linea con l'attuale situazione e sulla base di un capitolato speciale d'appalto rielaborato, in modo da garantire la tutela del preminente interesse pubblico alla sicurezza dei traffici, assicurando altresì anche il rispetto del principio della parità di condizione degli aspiranti soggetti concorrenti;

CONSIDERATO che, essendo la procedura di gara in questione, ancora in fase di prequalifica, il provvedimento di revoca *de qua* non comporterà alcun pregiudizio in danno dei soggetti direttamente interessati, non essendosi consolidata alcuna aspettativa in ordine all'effettivo affidamento del servizio in argomento;


VISTO l'art. 21 quinquies della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina della revoca del provvedimento amministrativo;

D E L I B E R A

1 - è revocata la Deliberazione del Comitato portuale n. 9 del 6 giugno 2008, mediante la quale è stata indetta una gara pubblica per l'affidamento del servizio di regolazione, anche motorizzata, del traffico veicolare all'interno delle aree portuali di Bari, servizi di bus navetta e monitoraggio delle banchine pubbliche e delle aree comuni, a causa delle sopravvenute variazioni sostanziali dell'assetto infrastrutturale della Port Facility dell'area passeggeri del Porto di Bari.

2 - Si dispone che il Presidente e la Segreteria tecnico-operativa provvedano sulla base delle sopravvenute circostanze di fatto e dei provvedimenti adottati dall'Autorità designata ad elaborare un nuovo capitolato speciale d'appalto e gli atti relativi alla nuova gara che saranno sottoposti all'approvazione del Comitato Portuale nella prima seduta utile.

Visto: Il Segretario Generale
Mario Sommariva



IL PRESIDENTE
Francesco Mariani

